

Istituto Comprensivo Statale "LEONARDO DA VINCI"



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado
56022 Castelfranco di Sotto (Pisa) – Piazza Mazzini, 11
TEL 0571487372 - Codice Fiscale n° 82000780500



PEC: piic817001@pec.istruzione.it – e-mail: piic817001@istruzione.it –
www.scuolacastelfrancodisotto.edu.it

C. n. 159

Castelfranco di Sotto, 08 marzo 2023

**Alle e Agli esercenti la Responsabilità genitoriale/tutori/affidatari delle alunne e degli alunni
Al Personale scolastico
Al sito web –sez. circolari
Agli atti**

Oggetto: entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio 2023, n. 8 “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009”.

Si comunica con la presente che la Legge Regionale n. 8/2023 di cui all’oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.T. di oggi 8 marzo; pertanto, l’efficacia delle modifiche alla L.R. n. 40/2009, in tema di certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, **avranno efficacia solo a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione, ossia dal 22 marzo 2023**: fino ad allora rimarranno in essere le disposizioni precedenti.

Per opportuna conoscenza, si allega il testo della L.R. n. 8/2023 e, di seguito, si riporta l’estratto di interesse (in vigore dal 22/03/2023 in poi):

“Art. 50 bis Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Il Dirigente
Sandro Sodini